

(N. 2004)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa  
(PACCIARDI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro *ad interim* dell'Africa italiana  
(DE GASPERI)

col Ministro di Grazia e Giustizia  
(ZOLI)

e col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro  
(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1951

---

Modificazione degli articoli 79, 81, 91, 94, 127, 182, 183, 184, 238 del Codice penale militare di pace ed aggiunta dell'articolo 85-*bis* nello stesso Codice.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il Codice penale militare di pace nel titolo primo del libro secondo prevede numerose ipotesi di reato contro la fedeltà e la difesa militare e pone sanzioni che, nella maggior parte dei casi, sono da considerarsi adeguate ai fini della difesa contro gli attentati alla integrità e compattezza delle Forze armate.

Occorre però procedere ad alcune modifiche sia per adeguare la legge alla mutata forma istituzionale dello Stato (in armonia con quanto è stato fatto per il Codice penale comune con la legge 11 novembre 1947, n. 1317), sia per elevare la misura della pena per quei reati per i quali le norme vigenti prevedono una pena troppo lieve in rapporto alla gravità del fatto.

Inoltre, appare necessario modificare l'articolo 238 del Codice penale militare di pace (reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato) e prevedere il reato di disfattismo militare e ciò per le ragioni che saranno indicate in appresso.

Da quanto si è detto consegue che le modificazioni contenute nell'unito disegno di legge sono di tre ordini:

1° varianti agli articoli 79 e 81 del Codice penale militare di pace, suggerite dalla necessità di adeguare le disposizioni degli articoli stessi alla nuova forma istituzionale dello Stato;

2° varianti agli articoli 91, 94, 127, 182, 183 e 184 del Codice penale militare di pace, dirette ad elevare la misura della pena. In forza dei predetti aumenti di pena si rende

obbligatoria, per alcuni di detti reati, la emissione del mandato di cattura;

3° norme con previsioni nuove:

a) il militare in congedo, che per l'articolo 238 del Codice penale militare di pace è punito a norma della legge penale militare quando commetta, a causa del servizio prestato, contro militari in servizio o in congedo reati di insubordinazione, di abuso di autorità, duello, per effetto della modifica in esame viene punito a norma della predetta legge anche per il reato di diffamazione.

Ciò si ritiene opportuno al fine di evitare che le autorità in carica offese da militari in congedo debbano sporgere querela per tutelare il loro onore.

b) l'ultima disposizione, che è oggetto dell'articolo 85-bis, crea una nuova figura di reato militare, quella del disfattismo militare, con previsione quasi identica a quella dell'articolo 265 del Codice penale (disfattismo politico), il quale, come è noto, vale soltanto per il tempo di guerra.

La nuova norma risponde al fine di reprimere l'attività di quei militari che, postisi al servizio della propaganda disfattista, agiscono tra le truppe e ne intaccano la saldezza e la disciplina.

La norma, con la sua ampia formulazione, consentirà di punire molti gravi fatti che, altrimenti, non rientrando in alcune delle ipotesi di reato oggi previste, potrebbero sfuggire ad ogni sanzione tra le maglie delle singole disposizioni incriminatrici attualmente vigenti.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Gli articoli 79, 81, 91, 94, 127, 182, 183, 184 e 238 del Codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono modificati come segue:

*Art. 79.* (Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica).

Il militare, che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione militare da 5 a 15 anni.

*Art. 81.* (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate).

Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica e le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La stessa pena si applica al militare, che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato, o una parte di esse.

*Art. 91.* (Rivelazione di notizie segrete non a scopo di spionaggio).

Fuori del caso indicato nell'articolo 86, il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare da uno a tre anni nel caso preveduto dal primo comma e da tre a quindici anni nel caso preveduto dal secondo comma.

*Art. 94.* (Comunicazione all'estero di notizie non segrete nè riservate).

Il militare, che comunica ad uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, è punito, se dal fatto può derivare nocimento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare da tre a sette anni.

*Art. 127.* (Divulgazione di notizie segrete o riservate).

Salvo che il fatto non costituisce un più grave reato, il militare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragioni o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

*Art. 182.* (Attività sediziosa).

Il militare, che svolge un'attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per lo adempimento di servizi speciali, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

*Art. 183.* (Manifestazioni e grida sediziose).

Il militare, che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da uno a due anni.

*Art. 184.* (Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta - Adunanza di militari).

Il militare, che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva dimostranza o protesta in caso di servizio militare o attinenti alla disciplina o che la sottoscriva, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove un'adunanza di militari o vi partecipa.

*Art. 238.* (Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato).

È punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice il militare in congedo, che a causa del servizio prestato, commetta verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo e dall'articolo 227 del capo terzo del titolo quarto di questo libro.

## Art. 2.

Nello stesso Codice penale militare di pace è aggiunto il seguente articolo:

*Art. 85-bis. (Disfattismo militare).*

Il militare che diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare allarme fra i militari o depri-

merne lo spirito, o svolge comunque un'attività tale da recare nocimento agli interessi delle Forze armate, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La pena è non inferiore a tre anni:

1° se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenza con lo straniero.